



ORIGINALE

COMUNE DI CONDOFURI

PROVINCIA DI REGGIO DI CALABRIA

* * * * *

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione N. 16... del 23.02.2011

OGGETTO: Regolamento per la classificazione delle strade appartenenti al territorio comunale di Condofuri;
Approvazione.

L'anno **DUEMILAUNDICI**, questo giorno **VENTITRE'** del mese di **FEBBRAIO**, alle ore 12.00, convocata con le prescritte modalità e nella sala delle adunanze presso la delegazione Marina, si è riunita la Commissione Straordinaria. All'appello nominale risulta:

Cognome e Nome	Carica	Pres.	Assenti.
1. Dr. Castaldo Giuseppe	Componente	SI	
2. Dr.ssa Surace Antonia	Componente	SI	
3. Dr.ssa Tortorella Maria Laura	Componente	SI	
TOTALE PRESENTI/ASSENTI:		3	

Partecipa il Segretario Comunale Dr. sa Grazia Daniela Ferlito:

Viso il D.P.R. n. 287 del 12/10/2010 con cui il Consiglio Comunale del Comune di Condofuri è stato sciolto per infiltrazioni mafiose ai sensi dell'art. 143 del d.lgs. 267/2000 ed è stata nominata la Commissione Straordinaria incaricata della gestione del comune stesso;

PRESO ATTO del parere reso a tergo dal Responsabile dell'Area Tecnica e Territorio, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

PRESMESSO CHE:

con D.D.G. della Regione Calabria n. 8121 del 28.06.2006 è stato approvato il vigente Strumento Urbanistico P.R.G. (Piano Regolatore Generale);

la classificazione di una strada quale comunale comporta la sussistenza delle condizioni per l'uso pubblico e determina in capo al Comune gli oneri di gestione e manutenzione indipendentemente dalla proprietà;

Visti gli artt. 822 e 824 del Codice Civile, da cui emerge che le strade appartenenti ai Comuni sono soggette al regime del demanio pubblico e, quindi, "sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano. Spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico";

Visto il "Nuovo codice della strada", approvato con D.Lgs. n. 285 del 30/4/1992, con particolare riferimento all'art. 2 (definizione e classificazione delle strade);

Visti i commi 4 e 6 dell'art. 2 del "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992, i quali dispongono:

- "4. Per le strade non statali, i decreti di classificazione amministrativa relativi a strade esistenti e di nuova costruzione di interesse regionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24



Comune di Condofuri

(Provincia di Reggio Calabria)

89030 - Via Madonna della Pace

tel. 0965 776000 - fax 0965 776032 - www.comunedicondofuri.it - e-mail: comune@condofuri.net - C.F./P.I. 00162630800

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE
APPARTENENTI AL TERRITORIO COMUNALE DI CONDOFURI

Approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. del/..../.....

Sommario

Articolo 1.	RIFERIMENTI NORMATIVI.....	2
Articolo 2.	DEFINIZIONI.....	2
Articolo 3.	FINALITA' E AMBITO D'APPLICAZIONE.....	3
Articolo 4.	ISTRUTTORIA PER LA VERIFICA DEL REGIME GIURIDICO VIGENTE DELLE STRADE APPARTENENTI AL TERRITORIO COMUNALE.....	4
Articolo 5.	ISTRUTTORIA PER LA VARIAZIONE DEL REGIME GIURIDICO VIGENTE DELLE STRADE APPARTENENTI AL TERRITORIO COMUNALE.....	4
Articolo 6.	ATTIVITA' DELLO STAFF TECNICO.....	5
Articolo 7.	CLASSIFICAZIONE O DECLASSIFICAZIONE DELLE STRADE.....	5
Articolo 8.	CLASSIFICAZIONE/DECLASSIFICAZIONE DI STRADE DI USO PUBBLICO.....	6
Articolo 9.	CLASSIFICAZIONE NUOVE STRADE.....	6
Articolo 10.	PUBBLICITA' DEGLI ATTI.....	6
Articolo 11.	ENTRATA IN VIGORE.....	6

Articolo 1. RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Il presente regolamento definisce i principi e disciplina i criteri in base ai quali una strada, o porzione di questa, appartenente al territorio comunale di Condofuri viene amministrativamente classificata strada comunale ex art. 2 D.Lvo 285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii..
2. Il presente regolamento richiama i principi legislativi su cui è fondata la disciplina, fornisce le definizioni principali, l'ambito di applicazione e il fine ad esso demandato. Nel documento è tracciata anche l'istruttoria in base alla quale dare corso alla definizione del regime giuridico di una strada appartenente al territorio comunale, che tiene conto, oltre che dei riferimenti normativi di cui al successivo comma 3, anche delle sentenze e della giurisprudenza costante in materia (uso pubblico, usucapione, dicatio ad patriam, strade vicinali, etc.)
3. Il presente regolamento si basa sui seguenti riferimenti normativi:
 - a) D.Lvo 285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii.. (Nuovo Codice della Strada, NCS);
 - b) L.R. 19 Agosto 1994, n. 35 (Norme per la classificazione delle strade Provinciali, Comunali e Vicinali di uso pubblico);
 - c) L. 241/1990 e ss.mm.ii., Regolamento del Procedimento Amministrativo Comune di Condofuri;
 - d) Codice Civile (in particolare artt. da 822 a 825);
 - e) Legge 2248/1865 allegato F;
 - f) Regolamento Urbanistico del 05.07.1979;

Articolo 2. DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) **Nuovo Codice della Strada** (NCS): D.Lvo 285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii.;
 - b) **Strada**: area di uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali. Ai sensi dell'art. 3 del NCS il termine strada include ad esempio le aree su cui insistono rotonde, intersezioni, nonché piste ciclabili in sede stradale; include altresì, oltre alla carreggiata, le fasce laterali ad essa esterne quali la banchina, il marciapiede e le aree di sosta. Include altresì i percorsi ciclopedonali di cui all'art.2 comma 3 lett.F-bis del NCS. Ai percorsi interni a parchi e giardini pubblici non si applica il NCS ed il presente Regolamento, ma lo specifico Regolamento del Verde Pubblico e Privato;
 - c) **Regime giuridico della strada** (ex commi 3,5,6,7 dell' art. 2 del D.Lvo 285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii.) nell' ambito territoriale del Comune di Condofuri inquadra la generica strada, o porzione di essa, come comunale attestando così che l' area su cui insiste l' arco stradale ne possiede le principali caratteristiche: appartenenza al territorio comunale, proprietà comunale, compatibilità con gli strumenti urbanistici, rispondenza nelle mappe catastali, manutenzione a carico del Comune e uso pubblico non necessariamente tutte concomitanti. Alle strade appartenenti al territorio del Comune di Condofuri, classificate da quest' ultimo come *strade comunali*, si applica il NCS;
 - d) **Uso pubblico**: (di una strada): diritto della collettività di persone gravante sull' area di proprietà privata destinata a strada quando questo è stato ed è goduto indiscriminatamente da tempo immemorabile dalla collettività medesima, ovvero per dicatio ad patriam o per intervenuta usucapione, ovvero diritto della collettività di persone gravante sull' area di proprietà pubblica o privata destinata a strada in forza di apposito provvedimento, o accordo, disposto dall' amministrazione proprietaria, ovvero diritto della collettività di persone che grava su una strada di proprietà pubblica o privata in forza della necessità per la collettività di accedere ad un luogo di interesse pubblico (stazioni ferroviarie, tranviarie e automobilistiche, aeroporti, parchi, edifici con valenza pubblica ed ogni altra destinazione reputata a queste assimilabile), ovvero diritto della collettività di persone che grava su una strada di proprietà pubblica o privata in forza dell' uso pubblico già gravante sulle aree da questa collegate;
 - e) **Strada comunale**: ai sensi dell'art.2 NCS, per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, sono definite strade comunali:
 1. le strade extraurbane principali e secondarie e le strade extraurbane locali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale;
 2. le strade urbane di scorrimento e di quartiere, nonché le strade urbane locali e gli itinerari ciclopedonali (art. 2 comma 3 lett. F-bis del NCS), quando sono situate all'interno del centro abitato di Condofuri. Le aree di proprietà comunale che, per caratteristiche geometriche ed andamento planialtimetrico dei luoghi, risultano destinate principalmente alla circolazione (transito e/o sosta) dei veicoli a motore dei privati cittadini frontisti, possono essere assimilabili, purché

presenti gli indici di uso pubblico, alle strade locali. Le strade private di uso pubblico poste all'interno del centro abitato (vedi art. 2 comma 7 NCS) sono assimilate alle strade comunali. Alle strade comunali come sopra definite si applica il NCS;

- f) **Strada vicinale**: (o poderale o di bonifica): strada privata posta fuori dal centro abitato, ad uso pubblico, in quanto idonea ad esempio a mettere in comunicazione tra loro tronchi di strade ordinarie, borgate, centri o case rurali, sulla quale, per scopi di generale interesse, si sia costituita una servitù di uso pubblico. Ai fini della classificazione, la strada vicinale è considerata alla stregua di una strada comunale, ai sensi dell'art. 2 comma 6 lettera D del NCS, ed art. 1 L.R. 35/94 (con specifica annotazione nell'elenco, che trattasi di strada vicinale). Alle strade vicinali, come sopra definite, si applica il NCS. Sono escluse dalla definizione di strada vicinale, e conseguentemente dal campo di applicazione del NCS e del presente regolamento, le strade agrarie, dette anche vicinali private, in quanto strade poste fuori dal centro abitato costituite per uso comune, ma esclusivo di determinati proprietari conferenti; servono quindi solo ad essi e possono essere al servizio, non soltanto dei fondi antistanti, ma anche dei fondi in consecuzione.
- g) **Elenco delle Strade e delle Piazze Comunali (ESPC)**: elenco contenente l'insieme di tutte le strade appartenenti al territorio del Comune di Condofuri aventi la caratteristica di uso pubblico;
- h) **Staff tecnico per la classificazione delle strade e delle piazze comunali o staff tecnico (ST)**: commissione interdisciplinare composta da tecnici appartenenti a tutte le Aree del Comune di Condofuri direttamente o indirettamente coinvolti dal regime giuridico assegnato ad una strada. Lo staff tecnico sarà istituito con atto successivo da parte dell'organo politico competente;
- i) **Classificazione/Declassificazione amministrativa delle strade comunali**: procedimento istruttorio in base al quale una strada o porzione di questa viene inclusa/esclusa dall'ESPC, ovvero viene definita o meno *strada comunale*. Nel merito la L.R. 19/08/1994 n. 35 delega i Comuni ad adottare i provvedimenti di classificazione e declassificazione delle strade, mentre la classificazione segue quanto previsto dal D.Lvo 285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii. (NCS);
- j) **Ufficio preposto alla gestione dell'istruttoria di classificazione o ufficio preposto**: attualmente la funzione risulta assegnata all'Area Tecnica e Territorio;
- k) **Responsabile Unico del Procedimento (RUP)**: figura responsabile dell'ufficio preposto alla gestione dell'istruttoria di classificazione degli archi stradali;
- l) **Istante**: soggetto pubblico o privato richiedente lo stato giuridico del generico arco stradale, ovvero soggetto pubblico o privato esponente la necessità di verifica ed eventuale aggiornamento dello stato giuridico del generico arco stradale (anche ufficio specialistico appartenente all'Ente);
- m) **Ufficio preposto alla gestione amministrativa dell'istruttoria di classificazione**: la funzione è assegnata all'Area Amministrativa che presiede l'istruttoria di classificazione/declassificazione degli archi stradali provvedendo agli adempimenti propedeutici necessari per la deliberazione della Giunta Comunale nelle forme e nei modi riportati nel presente regolamento;
- n) **Giunta Comunale**: organo dell'amministrazione a cui è demandata la facoltà di approvare le decisioni proposte dallo staff tecnico;

Articolo 3. FINALITA' E AMBITO D'APPLICAZIONE

1. Il Presente regolamento disciplina il processo di definizione del regime giuridico delle strade e piazze presenti nel territorio comunale, ivi incluse le strade vicinali.
2. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le Autostrade, oltre alle Strade Statali, alle Strade Regionali e alle Strade Provinciali ove non sia previsto specifico accordo in tal senso tra Comune di Condofuri e Ente proprietario della strada. Per queste strade spettano all'Ente proprietario diverso dal Comune di Condofuri (A.N.A.S., Stato, Regione Calabria, Provincia di Reggio Calabria), le competenze previste dal NCS.
3. Ulteriori tipi di strada, quali ad esempio quelle di proprietà privata, che non possiedono le caratteristiche necessarie per essere definite *comunali*, quindi non iscrivibili nell'ESPC, rimangono soggette al regime giuridico, alle tutele e ai vincoli previsti dal Codice Civile.
4. Per le strade del territorio riconosciute *strade comunali* si applicano poteri e compiti dell'Ente proprietario così come definito all'art. 14 del NCS e questi ultimi sono esercitati dall'Amministrazione Comunale. I compiti di verifica e aggiornamento dell'ESPC, sono attribuiti allo staff tecnico per la classificazione delle strade e delle piazze comunali (ST) il quale opera secondo i principi contenuti nella legislazione e nella costante giurisprudenza di merito. Tale funzione è espletata dallo staff tecnico tramite le specifiche competenze possedute dai Settori coinvolti e secondo modalità ed i tempi stabiliti dall'ufficio preposto alla gestione dell'istruttoria; nell'ambito dell'ufficio preposto è individuata la figura del RUP nel ruolo del responsabile.

Articolo 4. ISTRUTTORIA PER LA VERIFICA DEL REGIME GIURIDICO VIGENTE DELLE STRADE APPARTENENTI AL TERRITORIO COMUNALE

1. La verifica del regime giuridico vigente di una strada o di una porzione di essa avviene dietro presentazione di apposita domanda all'ufficio preposto il quale analizzerà il contenuto precisando così se l'arco stradale in questione sia o meno comunale. Il riscontro alla domanda presentata viene ottemperato dal RUP e potrà avvenire nelle medesime forme con le quali è pervenuta la domanda medesima.
2. Ove il caso in esame presenti caratteristiche tali da rendere necessaria una istruttoria più approfondita, l'ufficio preposto può sottoporre i contenuti dell'istanza allo ST inserendola all'ordine del giorno della seduta successiva. In particolare si riterrà opportuno coinvolgere lo ST in tutti quei casi in cui l'istanza riguarda porzioni del territorio che hanno subito variazioni di assetto urbanistico, condizioni ambientali al contorno dense di questioni legate alla mobilità e al patrimonio, nonché quei casi ritenuti anomali rispetto all'effettivo stato dell'arte dell'arco stradale in questione.
3. Vengono sottoposte allo ST eventuali richieste/DIA pervenute all'Area Tecnica e Territorio, aventi per oggetto la volontà da parte di privati proprietari di installare un passo carrabile, che fino a quel momento erano state aperte al pubblico passaggio seppure di proprietà privata, qualora l'ufficio competente abbia dubbi su un eventuale uso pubblico costituito e conseguentemente sull'accogliibilità della richiesta del privato.
4. I casi esposti sono indicativi e non esaustivi.
5. L'ufficio preposto, mediante il RUP, provvede a dare la necessaria informativa in tal senso al sottoscrittore dell'istanza.

Articolo 5. ISTRUTTORIA PER LA VARIAZIONE DEL REGIME GIURIDICO VIGENTE DELLE STRADE APPARTENENTI AL TERRITORIO COMUNALE

1. L'aggiornamento dell'ESPC avrà luogo ogni qual volta si verificano le seguenti condizioni:
 - a) i casi di cui al punto 2 dell'art. 4;
 - b) un soggetto pubblico o privato presenti esposto motivato in tal senso;
 - c) l'Area competente adotta ordinanza di apertura al traffico di un arco stradale;
 - d) l'Area competente provvede a variare la toponomastica di un arco stradale;
2. Tale elenco lo si considera indicativo ma non esaustivo.
3. L'istanza di variazione del regime giuridico vigente di una strada o di una porzione di essa avviene dietro presentazione di apposita domanda all'ufficio preposto secondo quanto definito al successivo art. 8.
4. L'Ufficio preposto, per mezzo del RUP provvede entro i termini di legge a fornire all'istante la comunicazione di avvio del procedimento.
5. L'istruttoria completa secondo la quale il Comune di Condofuri attua la variazione del proprio ESPC è la seguente:
 - a) Il RUP ricevuta l'istanza di variazione protocollata di cui al seguente articolo 8 procede alla disamina della segnalazione ai fini della convocazione immediata dello ST. Ove non vengano ravvisate particolari condizioni di urgenza che richiedono la convocazione immediata dello ST, questa avviene in concomitanza dell'accumulo di almeno 20 segnalazioni. Comunque lo ST è convocato a riunirsi ad intervalli di tempo non superiori a sei mesi. Tale ultimo termine è superato solo nel caso in cui non vi siano istanze o esposti da sottoporre allo ST medesimo;
 - b) Lo ST disamina i punti in cui si articola l'ordine del giorno della seduta plenaria con conseguente proposta di adozione del provvedimento amministrativo dichiaratorio (classificazione o declassificazione) ritenuto opportuno per ognuno dei casi esaminati. La seduta dello ST viene verbalizzata e sottoscritta da parte dei membri e il verbale raccoglie così le conclusioni dei lavori condotti dallo ST su tutti i casi esaminati. Al verbale della seduta sono allegati le tabelle riassuntive degli esiti delle verifiche condotte e i provvedimenti dichiaratori che si propone di adottare. Ove i lavori dello ST richiedano più sedute la verbalizzazione avviene di conseguenza.
 - c) Istruttoria tecnico-amministrativa condotta dall'ufficio preposto circa la proposta di adozione dell'atto di Giunta indispensabile per la ratifica delle conclusioni a cui è pervenuto lo ST. La sintesi delle conclusioni a cui ha ritenuto di giungere lo ST, unitamente a copia del verbale della seduta dello ST costituiscono la documentazione necessaria al competente Ufficio per la predisposizione dell'atto di Giunta;
 - d) Predisposizione da parte dell'ufficio preposto alla gestione amministrativa dell'istruttoria di classificazione e della deliberazione della proposta di cui al punto precedente con successivo inoltro dell'Atto di Giunta alla Regione Calabria per gli adempimenti di cui alla L.R. 32/1995 sul BUR (Bollettino Ufficiale Regionale);

- e) Invio al soggetto titolare dell' istanza da parte del RUP della comunicazione contenente la risposta all'istanza di riferimento. Nella comunicazione sono individuati gli estremi dell'Atto di Giunta con cui sono stati adottati i provvedimenti di variazione dello stato giuridico e le modalità con cui presentare eventuale ricorso.
- f) Inoltro alle Aree dell' Ente di riferimento di copia dell' Atto per consentire ogni eventuale adempimento di competenza (concessione e revoca passi carrabili, ordinanze in materia di traffico, pulizia strade, manutenzione sovrastrutture stradali, etc.).
- g) Per entrambe le comunicazioni sopra citate il riscontro viene fornito unitamente alla specifica circa la esecutività dell' Atto di Giunta ex comma 5 art. 4 L.R. 32/95;
- h) h) Aggiornamento dell' ESPC operato dall' ufficio preposto su base alfanumerica e grafica da parte dell' Ufficio preposto una volta trascorsi i termini di pubblicazione sul BUR;

Articolo 6. ATTIVITA' DELLO STAFF TECNICO

1. Lo staff tecnico svolge la sua attività in seduta plenaria previa convocazione attuata dall'Area Tecnica e Territorio. Le sedute svolte dallo staff tecnico sono riservate e presiedute dal RUP. Il presidente può, a seconda delle esigenze, autorizzare la presenza di qualsiasi altro soggetto la cui partecipazione sia ritenuta utile in relazione all' argomento da trattare e di tale eventualità deve essere dato conto nelle verbalizzazioni di rito.
2. La convocazione dello staff tecnico avviene a cura del citato ufficio preposto mediante comunicazione scritta almeno trenta giorni prima per consentire a tecnici membri dello staff la consultazione anticipata dell' ordine del giorno allegato alla convocazione medesima.

Articolo 7. CLASSIFICAZIONE O DECLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

1. La classificazione e/o declassificazione delle strade oggetto del presente regolamento è attribuita al Comune di Condofuri che vi provvede attraverso Delibera di Giunta Comunale su proposta dell'Area Tecnica e Territorio motivata dall' esito dei lavori condotti dallo staff tecnico.
2. Il provvedimento di classificazione di un arco stradale, quindi l' iscrizione nell' ESPC, comporta principalmente la sussistenza delle condizioni per l' uso pubblico e definisce l'arco di strada comunale. Sulle strade comunali e vicinali - come definite nel presente regolamento, si applicano i poteri di polizia amministrativa attribuiti al Comune; ogni fatto limitativo del diritto di uso pubblico è suscettibile del potere di intervento da parte dell'Ente a prescindere da questioni concernenti la proprietà.
3. La gestione e la manutenzione delle strade comunali spetta al Comune di Condofuri. Per le strade classificate comunali ai sensi del presente regolamento che insistono su aree di proprietà privata all' interno del centro abitato, salvo accordi, convenzioni, usi o consuetudini, gli oneri manutentivi sono in capo al Comune di Condofuri.
4. La gestione delle strade classificate vicinali ai sensi del presente regolamento (private ad uso pubblico poste fuori dal centro abitato) - gestione intesa come potere di regolamentazione ed apposizione della segnaletica stradale laddove ritenuto opportuno - ,spetta al Comune di Condofuri. Salvo accordi, convenzioni, usi o consuetudini diversi gli oneri manutentivi rimangono in capo al titolare o ai titolari del diritto di proprietà e a coloro che ne fanno uso per recarsi alle loro proprietà, sia che queste si trovino o no contigue alle strade stesse, eventualmente riuniti in consorzio. Rimane in capo al Comune, in caso di inerzia di detti soggetti, il potere di intervento, salvo rivalersi successivamente per le spese eventualmente sostenute.
5. Il criterio con cui viene attribuito il regime giuridico di *strada comunale* è teso alla valutazione della sussistenza di diversi aspetti che possono conferire alla generica strada il carattere di *strada comunale*. Tali indicatori, la cui valutazione della sussistenza per il generico arco stradale spetta allo staff tecnico, sono così indicativamente riassumibili: appartenenza della strada al territorio comunale, proprietà comunale dell' area su cui insiste la strada, conformità urbanistica dell' area su cui insiste la strada, evidenza dell'area stradale nelle mappe catastali e relativa intestazione demaniale, soggetto manutentore della sovrastruttura stradale e delle infrastrutture ivi presenti, uso pubblico e questioni di opportunità dettate da motivazioni legate alla mobilità. Ai fini della classificazione di una strada gli aspetti sino ad ora elencati possono essere tutti concomitanti, tuttavia la causale principale che da sola può determinare la necessità di classificazione (o declassificazione in caso contrario) è l' uso pubblico dell' arco stradale. La classificazione di un arco stradale che insiste su proprietà privata non comporta il trasferimento del diritto reale in capo all' amministrazione; eventuali trasferimenti di proprietà possono essere promossi dai titolari del diritto reale con oneri a loro carico e costituiscono oggetto di valutazione da parte dell' ufficio competente.
6. Il provvedimento di declassificazione di un arco stradale comporta la cessazione dell'interesse e del diritto della comunità a farne uso. La strada declassificata, ovvero la strada che non possiede i requisiti per permanere *strada comunale*, rimane strada privata, ovvero strada di proprietà pubblica, ma non gravata dal

diritto di uso pubblico. La gestione e la manutenzione di questo genere di aree spetta al proprietario del bene secondo disposizioni da Codice Civile.

Articolo 8. CLASSIFICAZIONE/DECLASSIFICAZIONE DI STRADE DI USO PUBBLICO

1. Il provvedimento di classificazione di un arco stradale può essere promosso da soggetti pubblici o privati oppure da uno dei Settori dell' Ente depositando presso l' ufficio preposto quanto segue:
 - a) Istanza di classificazione con relazione circa le motivazioni della richiesta e le risultanze delle verifiche condotte nell' ESPC circa la non iscrizione dell' arco stradale in questione;
 - b) mappa catastale;
 - c) visure catastali relative alle particelle afferenti al tracciato stradale;
 - d) scheda riepilogativa delle proprietà interessate;
 - e) eventuale relazione geologica per accertare la stabilità del tracciato (verificare con ufficio preposto);
 - f) repertorio fotografico;
2. L' istruttoria segue il percorso di cui all' articolo 5 del presente regolamento.

Articolo 9. CLASSIFICAZIONE NUOVE STRADE

1. Le strade di nuova costruzione realizzate dall' Ente direttamente o con convenzioni urbanistiche vengono iscritte nell' ESPC assumendo le caratteristiche di *strade comunali* nel momento in cui l'Area competente in materia, una volta adottata l' Ordinanza di Apertura al Traffico, propone la classificazione ai sensi del precedente articolo 8. Per le strade di nuova costruzione il provvedimento di apertura al traffico definisce già la toponomastica attribuita all' arco. L' attribuzione dello stato giuridico di strada comunale ad un nuovo arco stradale non comporta l' assunzione da parte dell' Ente degli oneri manutentivi i quali rimangono subordinati al collaudo delle opere e la loro consegna così come regolato dall' appalto di costruzione o dalla convenzione urbanistica.
2. Le strade per le quali viene variata la toponomastica vengono aggiornate nella corrispondente posizione dell'ESPC nel momento in cui l'Area competente in materia ne propone l' aggiornamento ai sensi del precedente articolo 8.

Articolo 10. PUBBLICITA' DEGLI ATTI

1. I provvedimenti di classificazione e declassificazione adottati dal Comune di Condofuri ai sensi della L.R. 32/95 sono pubblicati nell' albo pretorio per quindici giorni consecutivi.
2. Entro il termine di trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del RUP di cui all' art. 5 lettera e., gli interessati possono presentare opposizione allo stesso Ente deliberante con riferimento ai provvedimenti medesimi. Sull'opposizione decide in via definitiva il Comune di Condofuri.
3. Il Comune di Condofuri trasmette i provvedimenti di classificazione e declassificazione che siano divenuti definitivi alla Regione Calabria, che provvede alla pubblicazione degli stessi nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Le ulteriori forme di pubblicità sono regolate dall'art. 2, comma 4, e dall'art. 3, comma 5, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. Il Comune di Condofuri trasmette quindi i provvedimenti definitivi adottati al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ispettorato generale per la sicurezza e la circolazione, ai sensi delle disposizioni di cui al punto precedente.
5. I provvedimenti di classificazione e declassificazione hanno effetto all'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale essi sono pubblicati nel Bollettino regionale.

Articolo 11. ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore a far data dall'esecutività della delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale.

luglio 1977, n. 616, articolo 87 e dell'articolo 2, comma 5, del codice, sono emanati dagli organi regionali competenti. Il Presidente della Regione procede alla trasmissione del decreto di classificazione entro un mese dalla pubblicazione nel Bollettino regionale al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che provvede all'aggiornamento dell'archivio nazionale di cui all'articolo 226 del codice. L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale può formulare osservazioni, previo parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.[...];

6. La classificazione amministrativa delle strade comunali, esistenti e di nuova costruzione, è effettuata dagli organi regionali competenti. Viene rispettata la ulteriore procedura prevista dal comma 4";

VISTO l'art. 3 comma 3 del "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992, il quale prevede che "Per le strade non statali la declassificazione è disposta con decreto del Presidente della regione, su proposta dei competenti organi regionali o delle province o dei comuni interessati per territorio, secondo le procedure indicate all'articolo 2, commi 4, 5 e 6, in relazione alla classifica della strada. Con il medesimo decreto il Presidente della regione, sulla base dei pareri già espressi nella procedura di declassificazione, provvede alla nuova classificazione della strada. Il provvedimento ha effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale esso è pubblicato";

DATO ATTO di quanto disposto dall'art. 829 del Codice Civile in merito al passaggio di beni dal demanio al patrimonio;

VISTA la proposta di regolamento per la classificazione delle strade comunali redatta dal Responsabile dell'Area Tecnica e Territorio e ritenuto meritevole di approvazione;

RILEVATO CHE, si rende ora necessario provvedere all'approvazione del suddetto Regolamento, allegato al presente atto come parte integrante, che definisce le istruttorie da seguire per la verifica e per la variazione del regime giuridico delle strade appartenenti al territorio comunale ai sensi del Nuovo Codice della Strada approvato con D.lgs. 285 del 30/04/1992 e successive modifiche e integrazioni;

RILEVATA la propria competenza in merito alla classificazione e declassificazione delle strade comunali;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, è stato richiesto e formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica e Territorio;

e all'unanimità

DELIBERA

1. **di approvare**, per le motivazioni indicate in premessa, il "Regolamento per la classificazione delle strade appartenenti al territorio comunale di Condofuri", allegato al presente atto come parte integrante;
2. **di dare atto che** il "Regolamento per la classificazione delle strade appartenenti al territorio comunale di Condofuri" entrerà in vigore a far data dall'esecutività della presente delibera;
3. **di dichiarare** la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE APPARTENENTI AL TERRITORIO COMUNALE DI CONDOFURI


Letto, approvato e sottoscritto,

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Dr. *Castaldo* - Dr.ssa *Surace* - Dr.ssa *Tortorella*

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa *Ferlito Grazia Daniela*

Surace

Ferlito Daniela



PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla **regolarità tecnica**

Arch. *Simone Gangemi*

Simone Gangemi

Prot. N. *1102573*. 8.3.11.

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del dlgs n.267/2000.

[Signature]

~~IL MESSO COMUNALE~~

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO

DAL _____ AL _____

Reg. _____

IL MESSO COMUNALE